

*Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, 17 giugno 2015*

**SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

nella causa civile di I Grado

promossa da:

**GRUPPO SOCIETARIO**

*ricorrente*

contro

**BANCA**

*resistente*

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare ‘concisamente’ la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 *disp. att.* c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “... *rilevanti ai fini della decisione*” concretamente adottata (Cass., n. 17145/06); richiamata espressamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti

**osserva**

la domanda di accertamento dell’illegittimità della segnalazione in C.R. Banca d’Italia è infondata e va respinta.

*Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, 17 giugno 2015*

In ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali per la segnalazione della sofferenza in Banca d'Italia, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato da questo giudice con ordinanza in data 14/1/15, che si trascrive integralmente, in relazione alla richiesta cautelare di cancellazione urgente della segnalazione in CR Banca Italia:

*"...è opportuno in primo luogo richiamare quanto già evidenziato a suo tempo dal Tribunale di Napoli con ordinanza in data 17/9/13, con cui ha respinto il ricorso cautelare di GRUPPO SOCIETARIO diretto alla cancellazione urgente della segnalazione in C.R. Banca d'Italia ex art. 700 c.p.c. evidenziando testualmente che "...risulta documentalmente dimostrata la situazione di 'grave difficoltà economica' (ai limiti dell'insolvenza!) che ha indotto la società ricorrente ad accedere a procedure concorsuali (cfr. visura camerale in atti: concordato preventivo con riserva e/o accordo di ristrutturazione con continuità aziendale); la ricorrente contesta altresì l'inesattezza della cifra segnalata dalla banca, sostenendo l'esistenza di un debito notevolmente inferiore rispetto la cifra oggetto di segnalazione: la predetta contestazione è del tutto infondata, in quanto dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente (cfr. attestazione integrativa del professionista e prospetto allegato) risulta una esposizione debitoria per circa €430.000,00 (risultante dall'esposizione relativa al conto corrente ordinario, al mutuo chirografario e al conto anticipo fatture) che giustifica la segnalazione per complessivi €411.000,00 circa" (cfr. ordinanza Trib. Napoli 17/9/13, sub doc. quarto del fascicolo allegato al fascicolo di parte ricorrente); che in secondo luogo va sottolineato che, nel periodo maggio/giugno 2013, vale a dire in epoca prossima alla segnalazione in C.R. Banca d'Italia ad opera della banca resistente, la società risultava ampiamente sconfinata su pressoché tutte le linee di credito accordate dalle varie banche, non solo cioè sulla linea accordata dalla BANCA e da un apprezzabile periodo di tempo, come si evince dalla descrizione dello 'stato dei rapporti' prevalentemente con il codice '832' (crediti sconfinanti da più di 180 giorni) (cfr. C.R. Banca d'Italia sub doc. ultimo allegato al fascicolo di parte ricorrente, si veda periodo maggio/giugno 2013); che in terzo luogo appare opportuno evidenziare che, con memoria difensiva dep. 5/9/14, la BANCA ha ancora una volta ribadito che il piano di ristrutturazione dei debiti (proposto dalla società dopo la proposizione di domanda di concordato preventivo), depositato dalla società ricorrente ed omologato dal Tribunale di Avellino, non è stato adempiuto, non avendo il GRUPPO SOCIETARIO tuttora provveduto al soddisfacimento del credito della BANCA e degli altri creditori, nonostante il tempo decorso, senza che tale affermazione sia stata in alcun modo contestata dalla ricorrente alla successiva udienza del 16/9/14; che, secondo la Circolare della Banca d'Italia n. 139/91, le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una suddivisione in varie categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa sia alle caratteristiche tecniche delle operazioni medesime che alle condizioni del rapporto, tra le quali rientra quella delle 'sofferenze', nella quale devono essere segnalati "...tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili", con valutazione da parte dell'intermediario della "...complessiva situazione finanziaria del cliente" (cfr. Circolare n. 139/91, Cap. 2, Sez. 2, pgf. 5); che, in tale prospettiva, pur data per acquisita una nozione levior dell'insolvenza de qua rispetto a quella di cui all'art. 5 L.F. (cfr. Cass. n. 7958/09), deve ritenersi pacifico nel caso di specie il presupposto quantomeno*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, 17 giugno 2015*

*dello stato di grave difficoltà economica della società ricorrente che, come si è accennato, nel corso dell'istruttoria per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha richiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare, il cui presupposto strutturale è proprio lo stato di crisi dell'imprenditore; che quanto precede autorizza ad escludere la sussistenza del fumus boni iuris, dovendo ritenersi ricorrenti i presupposti sostanziali per procedere alla segnalazione a sofferenza in C.R. Banca d'Italia, tenuto conto che, alla luce degli elementi sopra evidenziati, la società ricorrente risulta versare in una condizione di illiquidità di taglio strutturale e non semplicemente contingente, sì da potersi ragionevolmente ritenere che l'inadempimento nei confronti della banca segnalante sia correlato ad un stato di difficoltà oggettivo e non transeunte di far fronte alle proprie obbligazioni, che autorizza la qualificazione della posizione del credito in termini di 'sofferenza' e la relativa segnalazione in C.R. Banca d'Italia da parte dell'intermediario, in attuazione degli obblighi di cui alla Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia; che, quanto al profilo della asserita illegittimità formale della segnalazione, come lamentata dalla ricorrente nell'atto introduttivo, occorre poi rilevare che, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 139/91 - 14° Aggiornamento del 29/4/11, (cfr. Cap. II, sez. 2 pgf. 1.5), "...gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali obbligati (garante, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza"; che risulta in atti che, in conformità a tale previsione, la banca segnalante ha provveduto a comunicare alla ricorrente il passaggio a sofferenza della complessiva posizione inerente **GRUPPO SOCIETARIO** e la relativa disponibilità dell'informazione all'intero sistema bancario finanziario nei tempi tecnici necessari con comunicazione in data 7/6/13 (cfr. doc. sesto allegato al fascicolo della ricorrente), a fronte di segnalazione in C.R. Banca d'Italia risultante in essere al 30 giugno 2013 (cfr. C.R. Banca d'Italia, sub documento ultimo allegato al fascicolo della ricorrente); che, anche a voler ritenere particolarmente esiguo il preavviso di segnalazione concesso dalla banca segnalante, deve evidenziarsi che: 1) la protratta condizione della società di grave sconfinamento sul sistema bancario è tale, da sola e per come documentata nel sistema di centralizzazione dei rischi creditizi, da consentire di dubitare che la stretta creditizia lamentata dalla ricorrente sia causalmente connessa alla segnalazione 'a sofferenza' in C.R. e non già, più verosimilmente, ai dati altrimenti emergenti dal sistema bancario e documentanti un pacifico (e protratto da un apprezzabile periodo di tempo) stato di grave difficoltà economica; 2) la ricorrente non ha in alcun modo fornito la prova che, ove il preavviso di segnalazione fosse stato più ampio, essa sarebbe stata in grado di porre in essere misure atte concretamente ad evitare la segnalazione stessa (pagamento integrale o parziale del debito, offerta di piano di rientro, eccetera), soprattutto tenuto conto che ancora a settembre 2014 la banca segnalante dichiarava di non avere ricevuto alcun pagamento dal **GRUPPO SOCIETARIO**."*

Quanto precede è sufficiente per affermare la legittimità della segnalazione della ricorrente in CR Banca Italia, con la conseguente declaratoria di infondatezza della domanda, che va pertanto respinta.

La domanda risarcitoria, che andrebbe comunque respinta nel merito in conseguenza del rigetto della domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione, è tardiva, per essere stata

*Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, 17 giugno 2015*

formulata da parte ricorrente non già con l'atto introduttivo del giudizio, bensì con il successivo atto di integrazione della domanda a seguito di declaratoria giudiziale di nullità ex artt. 164,4 comma, e 163 2 comma, n. 3, c.p.c., vale a dire in violazione delle barriere preclusive del rito del lavoro previsto dall'art. 10, 1 comma, D.Lgs. 150/11, in base al quale parte ricorrente ha introdotto la domanda di merito.

La domanda risarcitoria va pertanto dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 58/14

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in C.R. Banca d'Italia; dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Condanna la società ricorrente a rifondere alla banca resistente le spese di lite, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.

Verona, 17/06/2015

Il Giudice

*Dr. Eugenia Tommasi di Vignano*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*